

quale programma industriale intenda seguire il gruppo imprenditoriale americano relativamente al tomaificio Firrao.

(4-00543)

\* \* \*

### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

FOTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

da tempo immemore, nell'alveo del fiume Trebbia, vengono realizzate opere provvisorie in ghiaia, delle « sassaie », indispensabili per convogliare le acque del predetto fiume verso le chiuse fisse;

dette « sassaie » — realizzate con la ghiaia del torrente opportunamente accumulata — permettono, quindi, che venga sempre garantita l'irrigazione di tutto il comprensorio agricolo circostante;

con successive note (prot. n. 9053 del 17 maggio 2001, prot. n. 10158 del 7 giugno 2001, prot. n. 11085 dell'11 giugno 2001) la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia-Romagna ha partecipato al comune di Rivergaro la propria opinione secondo la quale la realizzazione dei modesti argini precari in questione necessitava dell'autorizzazione ambientale, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999;

la soprintendenza in questione, senza alcuna preventiva istruttoria e con motivazione, a giudizio dell'interrogante, del tutto incongrua ed erronea, ha quindi convenuto con la stravagante posizione assunta in merito da Lega Ambiente;

a seguito delle note della soprintendenza più sopra richiamate, il comune di Rivergaro (PC) emetteva nei confronti del presidente del condominio Rio Villano, che dette « sassaie » ha sempre realizzato, ordinanza di « rimissione in pristino del-

l'alveo del fiume Trebbia » (nota prot. n. 5009, R.O. n. 1058 del 13 luglio 2001);

nel nostro ordinamento è codificato il principio in ragione del quale per opere e lavori relativi all'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, non occorre alcuna autorizzazione ambientale. La stessa giurisprudenza, formatasi nella vigenza della legge Galasso, ha costantemente affermato, in piena conformità al menzionato principio, che per le opere e i lavori suddetti non doveva acquisirsi l'autorizzazione ambientale —

se non intenda richiamare il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Emilia-Romagna ad una più puntuale evocazione delle norme di diritto di cui chiede l'applicazione atteso che, come nel caso di specie, non risulta in alcun modo violata la lettera dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999. (5-00134)

*Interrogazione a risposta scritta:*

RUSSO SPENA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la Torre del Capo e la Torre di Parise in territorio del Comune di Bonifati (Cosenza) sono dichiarati Monumenti Nazionali, nonché di proprietà comunale e già soggette a lavori di restauro con fondi regionali;

per la Torre del Capo, dopo interpellanze degli onorevoli Nardini e Pecoraro Scanio nella passata legislatura e relative diffide della Soprintendenza ai Beni AAAS (Ambientali Architettonici Artistici e Storici) di Cosenza in merito all'illegalità dell'installazione, non si è provveduto alla rimozione dell'antenna di telefonia cellulare Omnitel, posta abusivamente accanto al suddetto Monumento Nazionale. Per il forte inquinamento elettromagnetico gli operai idraulico-forestali dell'Afor rifiutano giustamente di lavorare nella macchia mediterranea circostante

l'antenna Omnitel e i numerosi visitatori della Torre sono direttamente soggetti a tale inquinamento;

per la Torre di Parise, nonostante la nota della Soprintendenza (giugno 2001), non è stata rimossa la discarica comunale di materiale ferroso (Ordinanza 15 luglio 2001 Comune di Bonifati) installata senza le necessarie autorizzazioni nell'area del predetto Monumento Nazionale —:

quali provvedimenti intenda immediatamente adottare perché venga ripristinato lo stato dei luoghi precedenti alle due installazioni abusive. (4-00524)

\* \* \*

### COMUNICAZIONI

#### *Interrogazioni a risposta orale:*

LUSETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle comunicazioni nella recente audizione in commissione ha diffuso, attraverso un decreto ministeriale, il programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radio-televisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda —:

se non sia in caso si inserire nel suddetto decreto elementi attualmente categoricamente assenti di sostegno e di incentivazione relativi all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato della radio-diffusione digitale televisivo;

per quale motivo il settore della radiofonia non viene assolutamente considerato, sebbene si renda necessario anche per questo settore un piano di sostegno che sia almeno equivalente a quello previsto per la televisione;

per quale motivo il *Wireless Local Loop* banda 26 Ghz viene ritenuto uno strumento adeguato per la trasmissione di

programmi televisivi, mentre, al contrario, presenta una serie di limiti tecnologici;

per quale motivo, in merito alla promozione dell'acquisto di ricevitori digitali da parte degli utenti, il decreto fa riferimento solamente al *decoder* unico e non anche ai dispositivi per la funzione Internet a larga banda, come invece, esplicitamente previsto dall'articolo 22 della legge n. 57 del 2000;

se non sia in fine il caso di prevedere nel suddetto programma che anche il fornitore di contenuti possa avere accesso alla capacità trasmissiva dell'operatore di rete. (3-00175)

LUSETTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Autorità per le Telecomunicazioni ha approvato già da qualche mese le procedure per l'assegnazione delle frequenze delle reti radio a larga banda punto-multipunto e per le licenze associate (*Wireless Local Loop*) nelle bande 26-28 Ghz;

l'Autorità sopra menzionata avrebbe dovuto emanare il relativo bando di gara per marzo 2001, ma ad oggi il suddetto bando non è ancora stato emanato;

nel frattempo sono state attribuite al ministero delle comunicazioni con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, competenze prima attribuite all'Authority proprio sui temi sopraindicati —:

se non ritenga che possa derivare un grave pregiudizio agli operatori di rete fissa nuovi entrati (poiché occorre garantire una vera liberalizzazione) che stanno effettuando ingenti investimenti per la realizzazione di una propria rete di accesso qualora fossero assegnate delle bande di frequenze 26 Ghz ad operatori (quali i mobili con le relative reti UMTS) che intendono utilizzare queste ultime per la